

87

Il Giudice Istruttore di Crotone

visti gli atti relativi alla nota del G.I. di Roma, Sez. 14, del 16/4/1988;

letta la richiesta di archiviazione trasmessa in data 21/2/1989 dal P.M.;

O S S E R V A

Il presente procedimento trae origine dalle deposizioni rese rispettivamente in data 6/11/1986 e 13/11/1986 al G.I. di Roma dai Prof. Rondanelli e Zurlo che avevano effettuato l'autopsia sul corpo del pilota del MIG Libico schiantatosi in località Timpa delle Megere del Comune di Castelsilano in data 18/7/1980. I predetti sanitari dichiaravano di aver depositato, successivamente alla prima relazione, altra perizia nella quale, modificando l'originario convincimento, esprimevano il parere che il corpo da essi esaminato si appartenesse a persona deceduta almeno quindici giorni prima. Tale seconda perizia sarebbe stata consegnata personalmente dal Prof. Rondanelli al "Segretario del Dr. Brancaccio", Sostituto Procuratore della Repubblica, presso i locali del predetto ufficio in Crotone. E poichè all'incarto processuale, trasmesso in visione al G.I. di Roma, non vi era traccia di tale elaborato peritale, quel Magistrato ravvisava l'ipotesi del delitto di falso per soppressione nei confronti del Segretario della Procura della Repubblica e trasmetteva gli atti al P.M. in sede per l'eventuale eser-

88

cizio dell'azione penale. Tutta la vicenda trovava collocazione in una martellante campagna di stampa, alimentata da una serie di interviste rilasciate dallo Zurlo e dai Rondanelli, tendente ad evidenziare l'esistenza di un collegamento diretto tra il caccia libico e la caduta nella zona di Ustica del DC 9 della Compagnia ITAVIA: secondo tale campagna di stampa si ravvisavano, alla luce delle dichiarazioni rese dai predetti medici, ragioni sufficienti per ritenere che l'aereo libico fosse precipitato nella zona di ~~Crotone~~ <sup>Castellibianco</sup> lo stesso giorno nel quale l'aereo della ITAVIA era precipitato nella zona di Ustica. Pertanto il successivo ritrovamento dei resti dell'aereo e del corpo del pilota sarebbe stato artificialosamente provocato da servizi segreti non meglio identificati o da altre ancora più misteriose organizzazioni, interessate ad occultare il rapporto diretto tra i due episodi. Tali servizi o tali organizzazioni si sarebbero avvalse della collaborazione del segretario della Procura della Repubblica di Crotone il quale, ricevuta la perizia che forniva la prova della predetta relazione, avrebbe occultata o distrutta onde privare il Magistrato di un elemento ~~di~~ di incomparabile valore. Solo a distanza di alcuni anni la verità sarebbe finalmente venuta alla luce per bocca dei Prof.ssi Zurlo e Rondanelli. In tale ottica ci si spingeva fino al punto di fornire fantasiose spiegazioni degli eventi, favoleggiando di un aereo che avrebbe simulato di precipitare nel luogo ove in precedenza si era abbattuto l'aereo libico sganciando un ordigno destinato a simulare il rumore e il fumo tipici dell'impatto; ipotizzando la presenza

89

di un aereo radiocomandato che avrebbe compiuto manovre non meglio precisate, oppure abbandonandosi a ricostruzioni ancora più fantascientifiche. In ogni caso, si concludeva, l'azione di depistaggio era stata scoperta, sia pure a distanza di tempo, attraverso le dichiarazioni dei due medici prima citati, i quali si sarebbero accorti che la salma da essi esaminata si apparteneva ad un uomo deceduto almeno quindici giorni prima.

Si pongono all'esame dello scrivente due distinti problemi: il primo è quello di valutare l'attendibilità delle affermazioni dello Zurlo e del Rondanelli in ordine alla presentazione di una seconda relazione; il secondo (che, in definitiva, potrebbe anche prescindere ~~anche~~ dal primo) è quello di valutare se l'opinione espressa, sia pure nell'ambito delle interviste, dallo Zurlo e dal Rondanelli in ordine alla epoca della morte dell'uomo rinvenuto tra i resti dell'aereo libico appaia attendibile alla luce delle risultanze processuali. Il P.M. ha espresso motivato parere, negativo sia per l'uno che per l'altro aspetto. Le sue argomentazioni, improntate a logica e rispettose delle risultanze processuali vanno interamente condivise. Ma è bene premettere che l'indagine dello scrivente deve muovere esclusivamente nell'ambito delle risultanze obiettive: i voli pindarici, i racconti fantascientifici, le ~~gratte~~ <sup>gratte</sup> ed ingiuste speculazioni, che pure tanto spazio hanno trovato in altra sede, risultano estranei sia alla persona di chi scrive, sia alla natura ed alla dignità del presente provvedimento.

90

Sostengono lo Zurlo e il Rondanelli che la sera stessa del giorno in cui effettuarono l'autopsia, o il giorno successivo, ebbero modo di incontrarsi e di discutere del problema relativo alla data di decesso del cadavere da essi riesumato, convincendosi a poco a poco di essere stati poco precisi nell'indicare come epoca presumibile della morte quella di appena cinque giorni prima, poichè lo stato di avanzata putrefazione doveva suggerire loro conclusioni diverse. Entrambi consultavano una serie di "testi" (vedi deposizione Rondanelli) ed infine convenivano di avere espresso opinione errata, nel senso che le condizioni del cadavere imponevano di concludere che il decesso fosse avvenuto almeno quindici giorni prima. Provvedevano quindi a stendere una nuova relazione per far conoscere al Magistrato le loro valutazioni. A questo punto i ricordi dei due medici, tanto disponibili a rilasciare interviste categoriche e particolareggiate, diventano confusi e contraddittori. Non si sa, infatti, chi ebbe materialmente a redigere tale perizia; non si sa se sia stata redatta alla presenza e con il contributo di entrambi o soltanto dal Rondanelli; si ignora se sia stata sottoscritta dal solo Rondanelli o anche dallo Zurlo. L'unico punto sul quale i due concordano è che proprio il Rondanelli prese l'incarico della presentazione dell'elaborato alla Procura della Repubblica. Anche su tale circostanza i ricordi del Rondanelli diventano confusi: al C.I. di

91

Roma afferma di averla consegnata al Segretario del Dr. Brancaccio, ma al Procuratore della Repubblica di Crotona dichiara candidamente di non avere il minimo ricordo della persona cui ebbe a consegnare la perizia, benchè gli sia stato chiesto di rivedere, uno per uno, tutti i funzionari e i coadiutori in servizio a quel tempo. Non ricorda neppure in quale locale abbia consegnato l'elaborato, benchè sia stato invitato a percorrerli uno per uno. Nel frattempo, per meglio evidenziare la estrema confusione, lo Zurlo dichiarava di avere appreso dall'P stesso Rondanelli che la perizia era stata consegnata ad una donna. Sia consentito a chi scrive rilevare quanto segue:

- 1)-i due periti, stranamente, non hanno avvertito la necessità di informare personalmente il Magistrato dell'errore compiuto, ~~ma~~ di avere depositato una nuova perizia;
- 2)-non hanno conservato copia alcuna del predetto elaborato;
- 3)-il Rondanelli, avendo spesso frequentato i locali della Procura di Crotona (purtroppo, oltre alla perizia che ne occupa, vennero a lui affidati, con esito non sempre soddisfacente, altri incarichi), conosceva perfettamente la loro disposizione, così come perfettamente conosceva sia i nomi che i volti dei funzionari;
- 4)-il ricordo di quel giorno non poteva mancare di imprimersi indelebilmente nella mente del Rondanelli, poichè non è cosa di ogni giorno che un perito si presenti spontaneamente per ammettere di aver preso un colossale granchio.

Sono considerazioni precise, quasi inevitabili destinate ad

attirare l'attenzione di chiunque si soffermi sulla vicenda. I due medici, trovandosi a dover rendere conto delle loro affermazioni al Magistrato e non a complacenti giornalisti, perdono la loro sicumera, dimenticano la baldanzosa spregiudicatezza e si trincerano, banalmente, dietro la cortina dei "non so" e dei "non ricordo perchè è passato tanto tempo". Certo l'essere protagonista su un organo di stampa è cosa ben diversa dall'essere protagonista in un procedimento penale. Ulteriore perla che si trae dalle loro deposizione è quella secondo la quale la presunta perizia, volta a scardinare, con l'ausilio di nozioni prima ignorate e poi tratte dall'esame aposteriori di non meglio precisati "testi", le categoriche affermazioni iniziali, era composta "da una paginetta e mezza". Non resta che elogiare la capacità di sintesi dei due professori, che hanno saputo compendiare in un testo di poche righe elaborazioni scientifiche di indubbia carattere e ponderosità. Probabilmente ad una lettura disincantata le infinite esitazioni e i molteplici dubbi hanno una spiegazione più semplice: entrambi si sono resi conto di essersi spinti troppo nella loro fertile fantasia e di aver creato la base per l'incriminazione di un innocente. A questo punto hanno cominciato a meditare sulle conseguenze delle loro disinvolute invenzioni e, poco lealmente, hanno fatto una precipitosa marcia indietro. Sorge la necessità di porsi due interrogativi: 1)- perchè la perizia, se veramente consegnata sarebbe stata sottratta, o meglio, non inserita nell'incanto processuale? 2)- perchè, in caso contrario, i



due periti avrebbero inventato l'intera vicenda?

Al primo quesito non può essere fornita alcuna logica risposta. All'epoca dei fatti nessuno aveva elaborato la favola del coinvolgimento del Nig Libico con la tragedia di Ustica e, pertanto, il funzionario che avrebbe ricevuto la perizia, ove pure avesse sentito il bisogno di leggerne le conclusioni, non avrebbe avuto motivo alcuno per non alligarla agli atti del processo, sottoponendola all'esame del Magistrato. Peraltro non si trattava di un documento non più ricostruibile e costituente prova diretta, ma di una emplice elaborato le cui conclusioni peraltro verso, sarebbe comunque giunte all'orecchio del Giudice.

Ma, allora, perché i periti avrebbe inventato la circostanza?

Si può rispondere nel modo che segue: per smania di protagonismo, per desiderio di porci all'attenzione nazionale o, molto più semplicemente per dare una mano ad un vecchio amico del Prof. Zurlo, quel tale Sig. Davanzali amministratore della Società ITAVIA proprietario dell'aereo precipitato ad Ustica, che, secondo le stesse affermazioni dello Zurlo, aveva tutto l'interesse di dimostrare che il DC 9 era stato abbattuto e non fosse precipitato per un cedimento strutturale. Emergono al riguardo robusti sospetti, ma non vi sono prove dirette: non è consentito, pertanto, trarre le doverose e gravissime conseguenze sul piano penale. Non è necessario aggiungere altro: della presunta perizia non esista traccia alcuna, nemmeno in copia; si ignora chi l'abbia scritta, chi l'abbia sottoscritta, a chi sia stata consegnata e dove

zia stata consegnata. Ogni commento appare superfluo.

Ma si può anche essere magnanimi e pensare che i due Prof.ri possano essere stati almeno parzialmente in buona fede; che abbiano effettivamente constatato di avere commesso un errore; che uno dei due o entrambi abbiano sentito al necessità di presentare, furtivamente, una nuova relazione; che tale relazione per qualche circostanza non sia stata nei presenta- ta o sia andata smarrita. Anche questa è fantasia, o, meglio una ipotesi di lavoro <sup>una</sup>, nella selva delle favole, delle improvvisazioni, delle menzogne e delle idiozie fiorite sul- l'episodio può essere consentito di esaminare <sup>anche</sup> la predetta ipotesi. Partendo da essa deve lo scrivente stabilire se la postuma convinzione dello Zurlo e del Nondanelli sull'epo- ca della morte del Pilota possa indurre a modificare il giu- dizio espresso in sede di archiviazione della vicenda rela- tiva alla caduta dell'aereo libico.



Si apprende dalle deposizioni dei due Prof.ri che lo stato di conservazione del cadavere riesumato era tale da suggerire la necessità che l'epoca del decesso fosse fatta retroa- gire ad almeno quindici giorni prima. Infatti mandava odore nauseante, gli organi interni erano diminuiti di volume ed avevano in gran parte perduto l'originaria struttura, era invaso dalle larve e la pelle delle mani si era staccata nel momento in cui si procedeva al prelievo delle impronte digitali. E poiché, così come afferma l'anatomo-patologo,



Prof. Rondanelli, i fenomeni putrefattivi seguono tappe ben precise, non era possibile ritenere che la trasformazione dei tessuti fosse avvenuta nel termine di appena cinque giorni, essendone necessari almeno quindici perchè la putrefazione aggredisse i polmoni ed i tessuti molli sottocutanei. Si apprende che tale robusta convinzione scientifica trovava conforto in una serie di "testi" che i due periti avevano avuto la bontà di consultare a scoppio ritardato. Gradirebbe conoscere lo scrivente il titolo di tali volumi e il nome degli autori affermantì amenità del genere. Certo è che se i periti avessero seriamente consultato un qualsiasi testo di medicina legale, si sarebbero subito resi conto delle assurdità delle loro affermazioni o, quanto meno, della loro superficialità.

A tutti è noto come nel campo della medicina legale il problema più difficile da affrontare e da risolvere è quello relativo all'epoca della morte. Per un cadavere che non sia ancora preda di fenomeni putrefattivi sussistono elementi che possono contribuire a risolvere validamente il quesito, sia pure per approssimazione. Nelle 72 ore è possibile trarre elementi dalla rigidità cadaverica, che pure può essere influenzata da una serie di circostanze particolari; possono essere tratti elementi dall'esame delle macchie ipostatiche; può essere esaminato il contenuto dello stomaco e, conoscendo

l'ora dell'ultimo pasto, trarre elementi dallo stato più o meno avanzato della digestione, anche se questa continua per un certo periodo dopo la morte. Anche in questi casi comunque un perito degno di questo nome può formulare un giudizio per approssimazione, senza pretendere di essere categorico. Ma nel caso di un cadavere sepolto già da cinque giorni e, quindi, preda di fenomeni putrefattivi ormai avanzati, la pretesa di poter stabilire con certezza l'epoca della morte dal solo esame degli organi e dei tessuti non può trovare alcuna giustificazione scientifica. A differenza di quanto sostiene il Rondanelli i fenomeni putrefattivi non obbediscono a regole precise ma hanno evoluzione diversa a seconda delle circostanze e delle persone. È notissimo, tanto da essere citato in ogni testo scientifico, che riesumate le vittime di una fucilazione, ciascuna salma presentava caratteristiche diverse e diverso ~~stato~~ stato di putrefazione. Il fatto non deve stupire: la putrefazione resta influenzata da una miriade di circostanze, molte delle quali neppure possono essere oggetto di verifica. Per restare nel campo della comune conoscenza, senza accomodare circostanze estremamente singolari a conoscenza degli esperti, può affermarsi che la putrefazione viene influenzata dalla durata della esposizione del cadavere, dalla temperatura ambientale del luogo del decesso, dalle condizioni fisiche del soggetto, dalla esistenza di lesioni più o meno rilevanti, da intervento di insetti, e a volte, di animali di maggior taglia, dalle condizioni strutturali del cadavere in relazione a

vasti traumatismi, dalla temperatura ambientale del luogo del seppellimento, dalle condizioni della cassa in cui venne sepolto, dalla presenza nel corpo di sostanze chimiche capaci di ritardare l'opera dei batteri, dalla perdita più o meno massiccia di sangue o di altri liquidi corporei. Ne consegue che anche il più sprovveduto degli studenti di medicina legale non ignora che, esaminando un cadavere in via di putrefazione, compete al perito di esprimere soltanto una ipotesi in gran parte soggettiva, compresa in un arco di tempo tanto più ampio quanto più gravi siano i fenomeni esaminati, riservando al Magistrato il giudizio circa l'epoca della morte. Questi infatti, a differenza del perito, ha la possibilità di tener conto di altri elementi di prova che non possono essere rilevati sul cadavere (deposizioni testimoniali, circostanze del ritrovamento ed altri elementi del genere) ma che possono consentire, concordemente al parere dei periti e anche in modo difforme, di esprimere un giudizio sufficientemente valido. Non risulta che lo Zurlo e il Rondanelli abbiano tenuto conto di tutto questo: non si sono preoccupati di valutare il fatto che il cadavere risultava devastato a seguito dell'impatto dell'aereo contro il costone della montagna che era rimasto esposto al sole di luglio per tutta la giornata e che era stato anche esposto al calore di un incendio; che era già stato seppellito da cinque giorni con

temperatura ambientale elevata e in una cassa , priva di copertura in zinco. Viceversa, muovendo dal rilievo che il cadavere emanava un fetore terribile (ma non si conoscono esempi di cadaveri risumati che oleggino alla violetta) i periti si convincono che la morte risaliva ad almeno quindici giorni prima perchè gli organi erano diminuiti di volume (confondente addirittura la diminuzione di volume del cuore con una malformazione congenita), perchè il polmone preso con le pinze si sfilacciava, perchè il corpo era invaso dalle larve e la pelle delle dita si rovesciava con facilità. Sono elementi sicuramente insuscettibili di precisa indicazione poichè, contrariamente al parere dei periti, possono verificarsi anche in un cadavere sepolto da qualche giorno.

Basti pensare che le larve si presentano a distanza di tempo variabile tra le dieci e le 24 ore dal momento in cui gli insetti deposero le loro uova. In conclusione i periti nulla aggiungono a quanto già descritto nel verbale di autopsia quando rispondendo al quesito ed essendo a conoscenza di tutti gli elementi, pronunzarono liberamente il loro parere, dichiarando l'epoca della morte doveva fatta scendere a non più di cinque giorni prima. Successivamente, senza avere esaminato alcuna nuova circostanza e senza essere in possesso di alcun nuovo elemento di giudizio, dicono di aver modificato, spontaneamente, il precedente parere, convincendosi che la morte risaliva ad almeno quindici giorni prima. Il commento è inevitabile e, purtroppo, non depone in favore della serietà professionale dello Zurlo e del Rondanelli. Delle due l'una:

99

hanno preso un abbaglio colossale in occasione della prima risposta, oppure l'hanno preso successivamente. In ogni caso dimostrano di non essere affidabili e credibili. Di conseguenza non è possibile fondare alcun giudizio sulle loro affermazioni. Ma, per fortuna, la soluzione del caso non è affidata ai periti che sono soltanto gli ausiliari del giudice cui compete, secondo le leggi vigenti, formulare il giudizio finale. E' mai come in questo caso il giudice possiede una serie di elementi di estremo valore e di inoppugnabile certezza che consentono di trarre conclusioni precise. Ma è bene chiarire che lo scrivente non intende farsi trascinare ad esaminare le ricostruzioni fantascientifiche e puerili apparse su alcuni quotidiani che ipotizzano interventi occulti, bombe gattate allo scopo di attirare l'attenzione su un relitto ignorato, aerei radiocomandati e bagiate del genere. La caduta dell'aereo nel giorno indicato in processo è elemento acquisito in modo certo attraverso una serie di deposizioni testimoniali e di circostanze di fatto che non trovano smentita alcuna ed anzi trovano ulteriore conferma nelle indagini eseguite dal Q.I. di Roma e dal P.M. di Crotone, successivamente all'inoltro del presente incarto. L'unico compito dello scrivente in questa sede è quello di stabilire se all'epoca dei fatti furono acquisiti precisi elementi di giudizio atti a smentire ulteriormente le confuse ed inattendibili opinioni dei periti. A tal fine deve ricordarsi che, secondo le costruzioni amene degli ultimi tempi, l'aereo sarebbe precipitato dieci giorni pri-

100

ma della data ufficiale e, pertanto il cadavere sarebbe rimasto esposto dall'area aperta, per dieci giorni. Anche gli inesperti in medicina legale sarebbero in grado dire che, in tale ipotesi, il cadavere avrebbe presentato, questa volta necessariamente, condizioni ben diverse da quelle nelle quali venne trovato, documentate nella ~~poi~~ scarnata documentazione fotografica in atti. Il cadavere avrebbe presentato enfisema putrefattivo, facies negroide, bolle rigonfie di liquido sparse per tutto il corpo, pelle a brandelli e sfaldabile, odore nauseabondo avvertibile a notevole distanza, sangue completamente raggrumato. Inoltre il corpo sarebbe stato ricoperto di larve di insetti e, probabilmente, in parte dilaniato dagli animali selvatici. Nulla di tutto questo al momento del ritrovamento; tutti i testi, ivi compresi il sanitario accorso sul posto ed i vigili del fuoco, che certamente hanno notevole esperienza sul campo, non avvertirono odore di putrefazione se non, in lieve misura, a distanza di numerose ore, quando la salma mediante imbracatura era stata già issata dal burrone; il sangue era ancora fluido e cominciava a raggrumarsi sui margini delle chiazze lasciate sul terreno; la pelle era intatta tranne che nel punto interessato dalle lesioni ed era ben salda tanto da non sfaldarsi durante la imbracatura e il sollevamento; non si notava traccia di larva. L'occhio fuoriuscito dalla sede naturale era in condizioni tali da consentire al Dr. Scalliss di inserirlo nella palpebra.

101

Lo stesso dr. Scalisè dava atto che il cadavere presentava segni di incipiente putrefazione per lo schiacciamento delle viscere e degli organi interni, disponendo per l'immediato seppellimento. A conclusione della vicenda è opportuno riportare le parole della deposizione resa dallo stesso Prof. Zurlo al P.M. in data 12/7/1988 quando, in un momento di resipiscenza, poi prontamente contraddetto dalla solita intervista, dichiarava "a ben guardare la nostra ansia di individuare con esattezza l'epoca della morte ci ha anche potuto indurre ad esagerare nella attribuzione ai fenomeni putrefattivi di un valore che faceva retrodatare anche a quindici-venti giorni la data della morte. In realtà, tenuto conto delle particolari condizioni nelle quali il cadavere è stato ritrovato, delle modalità particolari della morte, della sua lunga esposizione al sole e del tempo trascorso dalla data del ritrovamento all'esame autopsico, tutto sommato quei fenomeni da noi rilevati potrebbero anche trovare una loro giustificazione".

Non è necessario dire altro per riportare la vicenda nei suoi termini reali. Tutto il processo è stato imbastito su argomentazioni scientificamente errate e su considerazioni di livello infantile; l'aspetto spunto dalle dichiarazioni di periti che hanno dimenticato la serietà professionale e le nozioni di comune conoscenza; si è sviluppato su organi di stampa ad opera di personaggi interessati e comunque disponibili ad ogni mistificazione ed ad ogni speculazione per affermare

107

...canda squallida, emblematica dell'imperante carenza di serietà e di professionalità.

P. Q. M.

Il G.I., letto l'art. 74 C.P.P., sulle conformi richieste del P.M.

D E C R E T A

non doversi promuovere l'azione penale per manifesta infondatezza dei fatti denunciati.

Crotone, li 5/3/1989

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE ISTRUTTORE

- Dr. G. Stallichò -

Il P.M. Visio - 6 MAR 1989  
CROTONE

13.3.89  
L'AVVOCATO GENERALE  
(Dr. Francesco Belmonte)